



**COMUNE DI SELLIA MARINA**

*(Provincia di Catanzaro)*

Piazza Antonino Scopelliti - 88050 Sellia Marina (CZ)

Tel. n. 0961.964125 Fax n. 0961.964361

Segretario.selliamarina@asmepec.it

**UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE**

Prot. n. 5823 del 13.05.2015

Ai Responsabili di Settore  
LORO SEDI

E p.c.

Al Sig. Sindaco  
Ing. Francesco Mauro  
mau.francesco@tiscali.it  
S E D E

Al Revisore dei Conti  
Del Comune di Sellia Marina  
Dott. Antony Gioia  
anthony.gioia@odceccv.legalmail.it

Al S.E. il Prefetto di Catanzaro  
Dott.ssa Luisa Latella  
S E D E

OGGETTO: Deliberazione ANAC n. 32 del 30.04.2015 ad oggetto " Istruttoria su Asmel consortile a.r.l. come centrale di committenza degli enti locali aderenti"- Direttiva agli uffici.

Per opportuna conoscenza e per le urgenti determinazioni di competenza si comunica che è stata pubblicata in data 12.05.2015 sul sito dell'ANAC la deliberazione n. 32 del 30 aprile u.s. recante l'istruttoria ( Fascicolo 412/2014) su Asmel Consortile società consortile a.r.l. come centrale di committenza degli enti locali aderenti, originata da una serie di esposti, tra cui quello di Anacap e quello di Anutel, l'associazione degli uffici tributi degli enti locali, sulla configurazione del consorzio Asmez e della società consortile da esso controllata, operante dal 2013 come centrale di committenza per molti enti locali, tra cui anche numerosi comuni calabresi.

Significative le conclusioni recate nel dispositivo della deliberazione di cui trattasi, la quale stabilisce che:

" Il Consorzio Asmez e la società consortile Asmel a r.l. non rispondono ai modelli organizzativi indicati dall'art. 33 comma 3-bis del d.lgs. 163/06, quali possibili sistemi di aggregazione degli appalti di enti locali, sulla base delle considerazioni contenute nella parte motivazionale del presente atto deliberativo;

- pertanto, la società consortile Asmel a r.l. non può essere inclusa tra i soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del d. l. n. 66/2014, né può considerarsi legittimata ad espletare attività di intermediazione negli acquisiti pubblici, peraltro senza alcun limite territoriale definito;  
- conseguentemente, sono prive del presupposto di legittimazione le gare poste in essere dalla predetta società consortile Asmel.

Alla luce di quanto inequivocabilmente espresso, ed in considerazione dell'autorevolezza della deliberazione dell'ANAC, peraltro preceduta da un parere dell'Avvocatura Generale dello Stato che si è espressa con nota n. 20407 del 24.02.2015, confermando le risultanze istruttorie del 21.07.2014, rese note solo con l'odierna pronuncia, si invitano i Responsabili della gestione in indirizzo a predisporre con assoluto carattere d'urgenza gli atti amministrativi di secondo grado, finalizzati ad annullare e/o revocare la deliberazione di adesione all'organismo consortile in discussione, nonché, come già anticipato verbalmente, a verificare tutte le procedure di gara in itinere, per le quali dovranno essere adottati analoghi provvedimenti correttivi dell'azione amministrativa, nella piena salvaguardia del pubblico interesse.

Distinti saluti,

IL SEGRETARIO GENERALE  
Responsabile Anticorruzione  
Avv. Cinzia Sandulli

